

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373 P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA

Disposizioni in materia di pesca con draga idraulica nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

visto il decreto ministeriale 17 giugno 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, recante "Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB)";

VISTO il decreto ministeriale n.0053150 del 02/02/2023 recante "Adozione di un nuovo Piano Nazione di gestione dei rigetti degli stock ed alla proroga della deroga alla taglia minima della risorsa vongola Venus spp. (Chamelea gallina)";

VISTE le Circolari prot. n. 9984 in data 07 maggio 2018 e n. 0239229 del 08/05/2023 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

CONSIDERATO che, nel Compartimento marittimo di Rimini, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata al CO.GE.MO. Rimini, da ultimo con decreto ministeriale 25 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019;

VISTA l'Ordinanza n. 94/2022 emessa in data 29.11.2022 dalla Capitaneria di porto di Rimini, in materia di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini;

VISTA l'Ordinanza n. 13/2019 emessa in data 26.03.2019 dalla Capitaneria di porto di Rimini, con cui si è proceduto all'individuazione ed interdizione area di riposizionamento (*restocking*) in mare della risorsa in attuazione del Piano nazionale di gestione dei rigetti;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

VISTO l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;

VISTA la nota acquisita a prot. n. 27197 in data 18.11.2024, con cui il locale Consorzio di gestione ha chiesto la sospensione temporanea per almeno un

mese dell'attività di prelievo della risorsa vongola (*Venus spp. – Chamelea gallina*) nella zona Nord del Compartimento;

VISTO

il parere dell'Istituto Scientifico Centro di Ricerca per la Pesca e l'Acquacoltura M.A.R.E. Soc. Coop. Arl che, suggerisce una sospensione temporanea delle attività di pesca di almeno un mese al fine di consentire un accrescimento della risorsa

ORDINA

Articolo 1

Nell'ambito delle acque Compartimentali dal Canale Zadina di Cesenatico (confine settentrionale con Cervia (RA)) fino a 2 (due) miglia nautiche a sud del porto canale di Rimini (altezza Bagno 85 di Rimini sud), come da coordinate sotto riportate e planimetria allegata, la pesca della risorsa Vongola (*Chamelea gallina*) con il sistema denominato 'draga idraulica' è vietata per la durata di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della presente.

Articolo 2 (Disposizioni finali e sanzioni)

- 1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- 2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, ai sensi:
 - degli artt. 10,11 e 12 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii.;
 - dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
 - art. 1174 del Codice della Navigazione per la violazione delle disposizioni in tema di polizia dei porti.
- 3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.it/rimini</u>, nonché con l'opportuna diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

Rimini, data della registrazione

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ottavio CILIO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Α	Lat.:44,2247156	Long.:012,3837639
В	Lat.:44,2460651	Long.:012,4396269
С	Lat.:44,0781843	Long.:012,6506309
D	Lat.:44,0513342	Long.:012,6023969

